

Oggetto: audizione informale nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1718 del Governo, approvato dal Senato, recante " Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare"

Ringrazio il Presidente e gli Onorevoli componenti della Commissione Giustizia della Camera dei deputati per questa audizione.

Esprimo qualche perplessità esclusivamente a riguardo delle modifiche proposte in tema di misure cautelari.

Innanzitutto in merito all'estensione del contraddittorio preventivo tramite interrogatorio.

La possibilità di contraddittorio preventivo aggrava gli adempimenti dell'Ufficio GIP e l'impegno personale del magistrato che dovrà provvedere sulle difese che saranno prospettate allo scopo di evitare la più severa misura restrittiva della libertà personale, situazione che può dare luogo ad una vera e propria anticipazione del processo.

Ulteriori dubbi sull'efficacia delle novità in tema di interrogatorio preventivo , emergono poi nel caso in cui i suoi presupposti sussistano soltanto in relazione ad alcuni degli indagati, con il rischio di vanificare "l'effetto sorpresa" tipico del procedimento cautelare, anche nei confronti di coloro per i quali vi siano, ad esempio, le esigenze di cui alle lett. a) e b) dell'art. 274 c.p.p. che escludono l'applicabilità dell'istituto.

In merito poi alla competenza collegiale del GIP si osserva che si costituisce una inedita figura di collegio-G.i.p., che imporrà gravosi adattamenti per un Ufficio organizzato su attività di giudici monocratici.

Il DDL coinvolge tre magistrati anzitutto nello svolgimento dell'interrogatorio preventivo del quale non sono al momento prevedibili né la frequenza né le prassi attuative.

Sotto il profilo organizzativo, peraltro, la creazione di un nuovo organo giudiziario di natura collegiale, al quale, stanti le prevedibili incompatibilità, potranno essere adibiti soltanto magistrati scarsamente impegnati nel settore penale, determina una scelta che si pone in netta controtendenza rispetto all'esigenza di specializzazione dei magistrati addetti all'Ufficio GIP - GUP, Ufficio che le recenti riforme del processo penale individuano come snodo cruciale per l'accelerazione del processo medesimo, determinante per attuare le condizioni del PNRR.

Né l'aumento di organico previsto, né la possibilità di attingere ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale appaiono misure adeguate.

E difatti l'aumento di magistrati nell'ordinamento giudiziario, finalizzato a smaltire l'arretrato, verrebbe completamente vanificato dalla necessità di inserire nuove forze in una figura collegiale prima inesistente. Per quanto riguarda poi la possibilità di utilizzare tabelle infradistrettuali, questa avrà come effetto l'estensione e la moltiplicazione di problematiche di natura organizzativa tra più Uffici Giudiziari nei quali si vivono realtà complesse e diverse a seconda che siano di piccole, medie o grandi dimensioni. L'introduzione del Gip collegiale appare ancora in contrasto con l'impianto del codice di procedura penale, il quale, anche tramite recenti riforme, valorizza il Giudice monocratico dibattimentale il quale è chiamato a decidere su un ampio elenco di reati.

**UNIONE
NAZIONALE
GIUDICI
DI PACE**
* unagipa *


Oltretutto, l'intervento del Collegio G.I.P. duplica sostanzialmente, anche sotto il profilo della sua composizione, la garanzia a tutela del diritto di difesa che rimane di spettanza del Tribunale del riesame, il quale è tenuto a decidere entro termini brevi e perentori.

L'impugnazione, completamente devolutiva, permette un controllo giurisdizionale di legittimità e di merito, non essendo questo Collegio vincolato né dai motivi del ricorso, potendosi portare anche argomenti nuovi, né dalla motivazione del provvedimento che ha applicato la misura.

Per tutti questi motivi riterrei doverosa una riflessione sull'effettivo impatto di tali disposizioni nel nostro ordinamento, prima di procedere ad una modifica così radicale, dovendosi forse prima verificare, con dati statistici alla mano e opportune rilevazioni, l'effettiva utilità degli istituti così riformulati e soprattutto l'effettivo andamento della riforma apportata dalla Legge 150/2022 giudicata dai governi che si sono succeduti come necessaria al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR.

Li, 28.3.2024

Il Presidente UNAGIPA
dott. Mariaflora Di Giovanni



Il Segretario Generale UNAGIPA
dott. Cristina Piazza

